

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XV LEGISLATURA —————

N. 1438

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori D’AMBROSIO, SALVI, FINOCCHIARO,
BRUTTI Massimo, CALVI, CASSON, DI LELLO FINUOLI,
MAGISTRELLI, RUBINATO, BASSOLI, BODINI, FONTANA,
GALARDI, LIVI BACCI, LUSI, PECORARO SCANIO, ROILO e
VILLECCO CALIPARI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 MARZO 2007

—————

**Modifiche al codice di procedura penale, in materia
di impugnazioni**

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Credo che nessuno dubiti più ormai che il vero male che affligge la Giustizia italiana sia quello dei tempi di definizione dei processi diventati ormai lunghissimi, troppo lunghi per uno Stato civile.

Per quanto riguarda il processo penale in particolare, (per esaurire il quale, percorrendo i tre gradi di giudizio, occorrono mediamente otto anni, come ha reso noto, in occasione dell'entrata in vigore della Legge Cirielli, l'ufficio studi della Corte di cassazione) ciò è dovuto al fatto che il legislatore dell'88, pur ispirandosi al processo di tipo accusatorio, non ebbe il coraggio o la possibilità, considerata la massiccia presenza di almeno quattro associazioni criminali di stampo mafioso, in altrettante regioni del Sud e non solo in queste, di fare una scelta precisa in quella direzione o quanto meno di abbandonare definitivamente ogni riferimento al codice del 1930.

Non fu infatti introdotta la Giuria, cardine fondamentale del processo accusatorio, che com'è noto rende esecutiva la sentenza di primo grado (in quanto il popolo è uno e può di conseguenza giudicare una sola volta); fu mantenuto pressoché inalterato il sistema di impugnazione delle sentenze, l'appello ed il ricorso per Cassazione, mentre, com'è noto, nel processo accusatori o non è consentita la rivalutazione della prova in appello ed alla Cassazione è affidato il solo giudizio di legittimità.

Furono introdotti invece istituti assolutamente ignoti al rito accusatori o quali il rito abbreviato, come rito alternativo, e l'incidente probatorio per tema che, nelle more tra l'indagine preliminare ed il dibattimento, venisse a mancare o potesse essere inquinata la fonte della prova.

Fu anche consentito, nel corso del dibattimento di primo grado, sede esclusiva di formazione della prova, la possibilità di far riferimento, alle sommarie informazioni raccolte nel corso dell'indagine preliminare e, in alcuni casi, di acquisirle agli atti. Quest'ultima possibilità ha consentito di rilevare che, in effetti, solo apparentemente la prova venga raccolta in dibattimento e in contraddittorio delle parti, come sancito nell'articolo 111 della costituzione. Rilievo non di poco conto, considerato che proprio in forza di questo, non pochi si oppongono, in maniera decisa, alla riforma del sistema delle impugnazioni, per adeguarlo a quello tipico del processo accusatorio.

Il governo di centro sinistra si rese conto dell'estrema lentezza del processo provocata dalle sopraddette incongruenze e, per rimediare, preparò un intero pacchetto di riforme. Di queste, purtroppo, ne fu attuata una soltanto: quella relativa all'unificazione degli uffici di Procura ed al Giudice unico di primo grado.

L'effetto di quella riforma fu, da una parte, l'aggravamento della situazione delle Procure, che furono caricate dell'enorme arretrato pendente presso le procure della Repubblica delle preture e dall'altra, di liberare enormi energie all'interno della magistratura giudicante. Molti dei reati che prima erano affidati al giudizio di un collegio giudicante furono, infatti, affidati al giudizio di un solo giudice.

La riforma introdusse però anche l'incompatibilità tra giudice per le indagini preliminari (GIP) e giudice per le udienze parlamentari (GUP), lo stravolgimento del rito abbreviato e dell'udienza preliminare. Quest'ultima, in particolare, da udienza filtro, mediante l'attribuzione di una serie di poteri

al GUP per la ricerca e la raccolta di fonti prova ai fini del proscioglimento, venne trasformata in una sorta di dibattimento di primo grado vecchio rito.

In tal modo il lavoro dell'intero ufficio del GIP subì un considerevole aumento (basti pensare al fatto che il GUP fu costretto a studiare *ex novo* ogni processo ed a prolungare notevolmente i tempi dell'udienza), un aumento tale da fame temere, non essendo stato previsto un corrispondente aumento dell'organico, addirittura la paralisi.

Arretrato, ancora più consistente si formò anche dinanzi al Tribunale, per il totale fallimento dei riti alternativi che, com'è noto, specie negli ultimi anni, avevano portato a conclusione non più del 15-20 per cento dei processi, mentre, secondo le previsioni del legislatore avrebbero dovuto portarne almeno l'80 per cento. L'estrema lentezza del processo, infatti, induceva molti a non farvi ricorso, con la speranza di giungere indenni ad un provvedimento di clemenza se non alla prescrizione.

Ciò premesso è bene dire subito che per alleggerire la situazione e per rendere accettabili i tempi di definizione dei processi, non è necessario né opportuno procedere ad una revisione completa del processo penale. La promulgazione di un nuovo codice comporterebbe, infatti, un ulteriore aggravio dei ritardi per la preparazione del personale ed i necessari adeguamenti. È invece sufficiente, alla luce dell'esperienza fatta in questi anni di applicazione, procedere alla revisione solo di alcuni istituti, per renderli più semplici e funzionali ed armonizzarli, per quanto possibile e compatibile con le nostre tradizioni, agli altri che più si avvicinano a quelli tipici del processo accusatorio, cui, come si è già detto, il nostro legislatore dell'88 e quello costituzionale, con la revisione dell'articolo 111, si sono certamente ispirati.

Uno di questi punti è certamente quello relativo alla riforma del sistema delle impugnazioni.

Non mi pare possa esservi dubbio che le riforme introdotte con il codice dell'88 mentre hanno dato alle indagini preliminari, all'udienza preliminare ed al dibattimento di primo grado una struttura squisitamente accusatoria, per quanto riguarda i mezzi di impugnazione hanno mantenuto invece pressoché immutata la struttura che essi avevano nel processo accusatorio o del 1930. Tutto ciò fa apparire l'appello e lo stesso ricorso per Cassazione un vecchio retaggio, del tutto incoerente con la logica del nuovo processo, tutto incentrato sulla formazione della prova al dibattimento.

La rivalutazione delle prove da parte del giudice d'appello assume infatti chiaramente una funzione esclusivamente residuale, non giustificata né da una eventuale maggiore esperienza dei giudici che potrebbe anche non essere tale (si pensi ai giudici destinati con la nomina in appello al penale, come spesso avviene, avendo sempre in precedenza svolto funzioni nel campo civile) né ad una migliore prospettiva rispetto al giudice di primo grado. Una volta stabilito che la raccolta delle prove deve avvenire dinanzi ai giudici nel corso del dibattimento di primo grado, in pieno contraddittorio tra le parti, parti che in questa fase agiscono sicuramente su un piano di assoluta parità, appare di tutta evidenza come nessun'altro possa essere in condizioni migliori dei giudici di primo grado di valutare la prova stessa, sia singolarmente sia nel quadro complessivo. Solo quei giudici hanno, infatti, la possibilità di notare tutte le sfumature di una deposizione testimoniale o di un interrogatorio.

È per questa ragione che in tutti i sistemi che adottano il rito accusatorio è assolutamente vietato ai giudici d'appello rivalutare la prova ed è riservato loro solo il compito di stabilire se la violazione delle regole del processo può aver influito sul verdetto inficiandone le validità. In tale ipotesi essi non procedono alla riforma della sentenza ma stabiliscono che il processo venga celebrato di nuovo davanti ad altri giudici.

Tenuto conto poi che, attualmente, la maggior parte dei ricorsi in appello sono fatti dagli imputati condannati ad esclusivo scopo dilatorio al fine di raggiungere, con il decorso del tempo, il traguardo della impunità, attraverso la prescrizione o un provvedimento di clemenza, occorre abolire il divieto di reformatio in peius di cui all'articolo 597, quanto meno nella ipotesi che il giudice d'appello dia al fatto una qualificazione giuridica più grave. Tale divieto, infatti, che negli altri Stati a noi vicini, la Francia ad esempio, non è conosciuto e costituisce il più efficace deterrente agli appelli dilatori, fu introdotto nel codice Finocchiaro-Aprile e riprodotto nel codice del 1930, per non scoraggiare le impugnazioni ritenute opportune, se non necessarie, in quanto, come è noto, la raccolta della prova avveniva nel segreto più assoluto dell'istruttoria, senza la partecipazione del difensore. Tale divieto quindi non ha più ragione di esistere oggi che la raccolta della prova deve avvenire nella pubblicità del dibattimento, in contraddittorio tra le parti e dinanzi ad un giudice terzo.

Per quanto riguarda poi il ricorso per Cassazione è del tutto incoerente con il processo di tipo accusatorio che tra i motivi di ricorso sia prevista anche la mancanza o manifesta illogicità della motivazione di cui alla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale. Tale motivo finisce infatti con il togliere alla Cassazione quella funzione di giudice di mera legittimità, che costituisce uno dei fondamentali pilastri di quella «certezza del diritto» che viene invocata da più parti e che è certamente alla base di una corretta e più «giusta» amministrazione della giustizia.

Il motivo di ricorso in parola, infatti, consente alla Corte di cassazione di entrare nel merito, senza peraltro pronunciarsi. La Cassazione, se riconosce fondato il motivo, non decide, ma rinvia per la decisione ad altra sezione della stessa Corte d'appello che ha de-

ciso. E ciò, com'è noto, può avvenire più di una volta.

Considerato che la parte centrale e certamente più importante del processo è il giudizio di primo grado, in quanto è in quella sede ed in quella solamente che, come si è detto, viene raccolta la prova, per rendere il sistema delle impugnazioni armonico con detta struttura occorre pensare ad una struttura simile a quella attualmente in vigore negli stati che adottano il sistema accusatorio.

Al giudice d'appello si deve quindi riservare, in via esclusiva, la decisione sulla mancanza o illogicità della motivazione, ora attribuita alla Cassazione dalla lettera e) dell'articolo 606 del codice di procedura penale, ed attribuire allo stesso il potere di eliminare i vizi lamentati (cosa non possibile alla Cassazione) colmando le lacune ed eliminando le contraddittorietà della motivazione, quando possibile. Sempre al giudice d'appello si può riservare in via esclusiva l'esame dei motivi relativi all'inosservanza, in primo grado, delle norme processuali stabilite a pena di nullità di inutilizzabilità, di inammissibilità e di decadenza di cui alla lettera c) dello stesso articolo 606 del codice di procedura penale ed, ovviamente, quello di raccogliere le prove ingiustamente non ammesse nel corso del giudizio di primo grado, di cui alla lettera d) dello stesso articolo.

Adottando questo sistema si darebbe, tra l'altro, un senso ed una precisa funzione all'appello nei confronti delle sentenze pronunciate dalle Corti d'assise, che certamente ora non ha. Appare di tutta evidenza infatti che l'attuale sistema che prevede la presenza di giudici popolari anche in appello è assolutamente incongruente. L'Italia, unico paese al mondo, avrebbe infatti due popoli, uno con la licenza media che giudica in primo grado ed uno con la licenza superiore che giudica in appello. Non solo ma il primo giudica, com'è naturale assistendo alla raccolta delle prove, l'altro invece, forse perché più istruito, sulla documentazione del processo.

La Corte d'appello, infatti, non rivaluterebbe le prove ma si limiterebbe a controllare il rispetto di tutte le regole processuali poste a garanzia del diritto di difesa dell'imputato e dell'accertamento della verità, la correttezza dell'*iter* logico della motivazione della sentenza, se ogni prova è stata presa nella dovuta considerazione. Naturalmente, ove la sentenza di condanna fosse dovuta all'omessa valutazione di una prova a difesa, la valuterebbe. Controllerebbe insomma il rispetto di tutti i requisiti della sentenza di cui all'articolo 546 del codice di procedura penale.

Tale sistema comporterebbe, tra l'altro, una congrua riduzione del numero dei magistrati addetti alla Cassazione con benefici che non riguarderebbero solo gli organici della magistratura di merito ma anche e soprattutto una maggiore uniformità e coerenza delle decisioni della Corte.

È noto infatti che, anche se ciascuna Sezione della Corte di cassazione, prima di ogni decisione, raccoglie i precedenti di tutte le altre Sezioni, nulla Le impedisce decidere in maniera diversa. Ciò, nella pratica, avviene anche se la precedente decisione è stata presa dalle Sezioni Unite, costituita, tra l'altro, proprio per dirimere contrasti tra le decisioni delle singole sezioni. La Sezione singola, infatti, può prendere ugualmente una decisione diversa, se trova validi argomenti non presi in considerazione che appaiono decisivi, ma anche semplicemente se ignora la pronuncia delle Sezioni Unite. La restituzione della Corte di cassazione alla mera funzione di legittimità consentirebbe, inoltre, di stabilire che le ordinanze del GUP relative alle questioni preliminari e pregiudiziali sollevate (competenza per territorio, procedibilità, eccetera) sono immediatamente ricorribili per cassazione e non riproponibili in dibattimento. La Corte di cassazione, presso cui deve essere costituita una corsia preferenziale, sarebbe, infatti, certamente in condizioni di decidere prima della celebrazione del dibattimento di primo grado, dibatti-

mento che, anche nell'ipotesi di esaurimento dell'arretrato, non potrebbe essere fissata prima di tre mesi. In ogni caso il Tribunale sarebbe in condizioni di decidere, alla luce dei precedenti giurisprudenziali, certamente molto più uniformi, se rinviare o meno l'inizio del dibattimento nell'ipotesi che la decisione della Corte di cassazione non fosse ancora intervenuta.

Nelle ipotesi di giudizio senza passaggio dall'udienza preliminare (citazione diretta - giudizio immediato) dovrebbe essere ugualmente consentito il ricorso immediato alla Corte di cassazione avverso le stesse ordinanze pronunciate dal Tribunale.

In tal caso ovviamente dovrebbe essere la Corte d'appello a decidere se attendere o meno il giudizio della Corte di cassazione.

La decisione della Corte sulla competenza, per il principio della *perpetuatio iurisdictionis* avrà valore, in ogni caso, per le fasi ed i gradi successivi del processo.

Per evitare abusi, infine, tutti i ricorsi per Cassazione dovrebbero essere subordinati al pagamento di una congrua cauzione che, in caso di rigetto, anche per inammissibilità, dovrebbe essere incamerata dallo Stato e destinata al bilancio della Giustizia; dovrebbe essere inoltre prevista la possibilità di sanzioni per gli avvocati dopo un congruo numero di rigetti di ricorsi da loro firmati. Credo, infatti, che a nessuno possa sfuggire che, ai fini del miglior funzionamento della Giustizia sia importante tanto la professionalità dei giudici quanto quella degli avvocati. È quasi superfluo aggiungere che una riforma del sistema di impugnazioni, come quella prospettata, renderebbe anche inutile togliere al pubblico ministero la possibilità di appello. L'impugnabilità delle sentenze da parte del pubblico ministero non solo sarebbe in contrasto con il principio di parità delle parti nel processo ma, non avendo più l'appello funzione di riesame delle prove, avrebbe un'incidenza molto limitata, se non addirittura ininfluenza, sulla durata dei processi.

DISEGNO DI LEGGE

TITOLO I

CAPO I

(MODIFICHE AL CAPO IV DEL TITOLO I
DEL LIBRO I DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE)

Art. 1.

(Incompetenza)

1. All'articolo 21 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, il secondo periodo è soppresso.

b) al comma 3, le parole: «entro i termini previsti» sono sostituite dalle parole: «entro il termine previsto».

Art. 2.

(Incompetenza dichiarata dal giudice per le indagini preliminari)

1. Al comma 1 dell'articolo 23 del codice di procedura penale, le parole: «al giudice competente» sono sostituite dalle seguenti: «al pubblico ministero presso il giudice competente».

Art. 3.

(Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)

1. L'articolo 24 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 24. - *(Impugnabilità del provvedimento relativo alla competenza)* - 1. L'ordinanza o la sentenza che pronunciano sulla competenza per territorio sono inappellabili e diventano definitive se contro di esse non è proposto ricorso per Cassazione. Il termine per proporre ricorso è di quindici giorni e decorre dalla pronuncia dell'ordinanza o dal deposito della sentenza in cancelleria.

2. La proposizione del ricorso non sospende il procedimento. Tuttavia il presidente può sospendere il dibattimento per un periodo non superiore a tre mesi, fissando la data della nuova udienza.

3. La competenza fissata dalla Corte rimane ferma per tutte le fasi ed i gradi del processo, salvo che, durante il giudizio di primo grado, sia stata disposta separazione di alcune posizioni, dalla quale deriva una diversa competenza.

4. Il giudice d'appello pronuncia sentenza di annullamento e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice di primo grado competente quando riconosce che il giudice di primo grado era incompetente per materia.

5. Le deposizioni testimoniali assunte dal giudice incompetente non conservano validità».

CAPO II

(MODIFICHE AL CAPO V DEL TITOLO I
DEL LIBRO I DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE)

Art. 4.

(Casi di conflitto)

1. Il comma 2 dell'articolo 28 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«2. Le norme sui conflitti si applicano anche nei casi analoghi a quelli previsti dal comma 1. Tuttavia qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento prevale la decisione di quest'ultimo. Se il contrasto è tra due giudici dell'udienza preliminare, o in mancanza di questa, tra due giudici del tribunale ed uno dei due si è già pronunciato affermando la propria competenza, prevale la decisione di questo. Se il provvedimento relativo è stato impugnato, il giudice può sospendere il processo per un periodo non superiore a mesi tre, decorrenti dalla data di trasmissione del ricorso in Cassazione».

Art. 5.

(Proposizione del conflitto)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 del codice di procedura penale, alla fine del primo periodo sono inserite le seguenti parole «sino al termine dell'udienza preliminare o, in mancanza di questa, sino alla chiusura degli atti preliminari al dibattimento».

CAPO IV

(MODIFICHE AL TITOLO II DEL LIBRO IX
DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE)

Art. 6.

1. All'articolo 593 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazione:

a) al comma 1 sono aggiunte le parole: «o di proscioglimento»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'Imputato non può appellare contro la sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto».

c) il comma 3 è sostituito dal seguente.

«3. Sono inappellabili le sentenze di condanna relativa a reati per i quali è stata applicata la sola pena pecuniaria e le sentenze di proscioglimento o di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa».

Art. 7.

(Cognizione del giudice di appello)

1. L'articolo 597 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 597. - *(Cognizione del giudice di appello)* - 1. L'appello attribuisce al giudice di secondo grado la cognizione del procedimento limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.

2. Il giudice di secondo grado, qualora ritenga fondato il motivo relativo alla mancata assunzione di una prova decisiva richiesta da una delle parti, anche nel corso del dibattimento, dispone la rinnovazione del dibattimento a norma dell'articolo 603.

3. solo nell'ipotesi di rinnovazione del dibattimento secondo quanto disposto dal comma 2, il giudice di secondo grado può procedere a nuova e diversa valutazione della prova testimoniale fatta dai giudici di primo grado.

4. Quando appellante è il pubblico ministero:

a) se l'appello riguarda una sentenza di condanna, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, dare al fatto una definizione giuridica più grave, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici, applicare, quando occorre, misure di sicurezza e adottare ogni altro provvedimento imposto o consentito dalla legge;

b) se l'appello riguarda una sentenza di proscioglimento, il giudice può pronunciare condanna ed emettere i provvedimenti indicati nella lettera *a)* ovvero prosciogliere per una causa diversa da quella enunciata nella sentenza appellata;

c) se conferma la sentenza di primo grado, il giudice può applicare, modificare o escludere, nei casi determinati dalla legge, le pene accessorie e le misure di sicurezza.

5. Quando appellante è il solo imputato, il giudice può, entro i limiti della competenza del giudice di primo grado, mutare la specie o aumentare la quantità della pena, revocare benefici e applicare una misura di sicurezza nuova o più grave quando ritiene di dare al fatto una definizione giuridica più grave.

6. In ogni caso, se è accolto l'appello dell'imputato relativo a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, la pena complessiva irrogata è corrispondentemente diminuita.

7. Con la sentenza possono essere applicate anche d'ufficio la sospensione condizionale della pena, la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale ed una o più circostanza attenuanti; può essere altresì effettuato, quando occorre, il giu-

dizio di comparazione a norma dell'articolo 69 del codice penale.

Art. 8.

(Decisioni in camera di consiglio)

1. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 599 del codice di procedura penale, sono abrogati.

Art. 9.

(Rinnovazione dell'istruzione dibattimentale)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 603 del codice di procedura penale, sono sostituiti dai seguenti:

«1. Quando una parte, nell'atto di appello o nei motivi presentati a norma dell'articolo 585, comma 4, ha chiesto l'assunzione di una prova non ammessa, nel corso del dibattimento di primo grado, il giudice, se la ritiene decisiva o influente ai fini della decisione, dispone la rinnovazione del dibattimento e che vengano ascoltate di nuovo le persone che hanno deposto in primo grado su circostanze analoghe o comunque ad essa connesse.

2. Allo stesso modo procede, se ritiene decisive ed influenti prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado».

CAPO V

(MODIFICHE AL TITOLO III
DEL LIBRO IX DEL CODICE
DI PROCEDURA PENALE)

Art. 10.

(Casi di ricorso)

1. Al comma 1 dell'articolo 606 del codice di procedura penale, le lettere *d)* ed *e)*

sono soppresse e la lettera *c*) è sostituita dalla seguente: «*c*) inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità, di inammissibilità e di decadenza in cui è incorso il giudice d'appello o il giudice di primo grado, se l'inosservanza ha formato oggetto dei motivi d'appello».

Art. 11.

(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)

1. L'articolo 616 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 616. - *(Spese e sanzioni in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso)* – 1. Con il provvedimento che rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, il ricorrente è condannato alle spese del procedimento ed al pagamento alla cassa delle ammende di una somma da euro trecento a euro tremila. Nello stesso modo provvede quando il ricorso è rigettato. I difensori possono essere condannati a pagare analoga somma nell'ipotesi che insistano in ricorsi più volte dichiarati inammissibili o rigettati con la stessa od analoga motivazione».

Art. 12.

(Annullamento senza rinvio)

1. All'articolo 620 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinea è sostituito dal seguente: «La Corte pronuncia sentenza di annullamento:»;

b) la lettera *l*) è abrogata.

Art.13.

(Annullamento con rinvio)

1. L'articolo 623 del codice di procedura penale, è sostituito dal seguente:

«Art. 623. - *(Annullamento con rinvio) - 1.*
Se l'impugnazione è proposta avverso un'ordinanza o una sentenza sulla competenza, l'udienza di discussione è fissata non oltre tre mesi dalla pronuncia della stessa o dal suo deposito in cancelleria.

2. Se il ricorso non viene respinto e l'ordinanza è annullata, la dispone che gli atti siano trasmessi al Giudice che l'ha pronunciata, il quale provvede uniformandosi alla sentenza di annullamento se il processo è ancora pendente. Provvede altrimenti a trasmetterla al giudice dinanzi al quale pende il processo il quale, a sua volta, provvede a trasmettere gli atti al giudice competente. Le deposizioni testimoniali eventualmente assunte diventano inefficaci, mentre conservano validità le altre prove assunte».

Art. 14.

(Provvedimenti conseguenti alla sentenza)

1. Il comma 1 dell'articolo 625 è abrogato.

Art. 15.

(Abrogazione degli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale)

1. Gli articoli 627 e 628 del codice di procedura penale sono abrogati.

